



**ALLEGATO B alla Dgr n. 1011 del 18 giugno 2013**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**tra**  
**REGIONE del VENETO**  
**e**  
**UNIVERSITÀ di \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, sono presenti i Signori:

- Luca Zaia nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 - Codice Fiscale n° 80007580279, nella sua qualità di Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Magnifico Rettore.

**P R E M E S S O**

- che per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 18/06/1996, n. 15, l'importo aggiornato della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) per l'Anno Accademico 2013-2014 risulta pari ad € 142,50;
- che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 del D.Lgs. 210/1998), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il D.S.U.;
- che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2013-2014, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle

- borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
- che, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il D.S.U.;
  - che l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione;
  - che la Regione ha stanziato sul capitolo di uscita n. 71208 del bilancio regionale esercizio 2013 risorse da destinare alla mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2013-2014;
  - che anche per l'A.A. 2013-2014 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del D.S.U., si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della L. R. n. 8/1998, dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, della L.R. n. 8/1998, dell'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. 9/04/2001:

1. I fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli Esu veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.
2. L'importo della tassa regionale per il D.S.U. prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, pari ad € 142,50 per l'A.A. 2013-2014, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università.
3. Le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. per l'A.A. 2013-2014 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata.
4. Il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il D.S.U., tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dagli studenti alle Università.
5. Il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il D.S.U. di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo integrativo di cui all'articolo 16 del

D.P.C.M. 09/04/2001.

6. Le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
  - entro il 10/12/2013, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2013-2014 al 30/11/2013, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
  - entro il 31/07/2014, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2013-2014 e dell'utilizzo delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2014.
7. L'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2013-2014 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2013-2014 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2014/2015.
8. I criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i C.A.F., che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'I.S.E.E.U. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

La Regione del Veneto parteciperà, attraverso gli ESU veneti, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.F., in base alle convenzioni stipulate, nella misura del 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di €1,10 per pratica.

9. Sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:

  - a) collaborazione dell'ESU;
  - b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.

10. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001.

La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20 novembre 2013, possano determinare, a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2014, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2013 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001.

11. Le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.  
Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente ed alla Circolare interpretativa regionale di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.  
La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione.
12. Il fondo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, co. 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2013-2014, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto.
13. Le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, co. 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto.
14. L'eventuale fondo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2013-2014 non utilizzato per l'A.A. 2013-2014 dovrà essere destinato a borse di studio per l'A.A. 2013-2014.
15. La presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2013-2014.  
Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa.
16. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia.
17. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1989, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto.